Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 334 del 4 dicembre 1981

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 4 dicembre 1981 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 60

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 11 novembre 1981, n. **36.**

Riscossione - Modalità di esecuzione dei rimborsi ai sensi degli articoli 37, 38 e 41, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

SOMMARIO

Premessa . . . . Pag. 5

PARTE PRIMA

Rimborsi ex art. 41, *secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 602 . . . . Pag.

1. — Diritto al rimborso . . . . » 6
2. — Modalità di rimborso . . . . » 6
3. — Proposta di rimborso . . . . » 7
4. — Controlli . . . . » 7
5. — Inoltro delle proposte . . . . » 7

PARTE SECONDA

Rimborsi ex articoli 37 *e* 38 *del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 602 . . . . Pag. 8

1. — Diritto al rimborso . . . . » 8
2. — Rimborsi ex art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . . . . » 8
   a) Domanda di rimborso del sostituto d'imposta . . . . » 9
   b) Domanda di rimborso del sostituito d'imposta . . . . » 9
   c) Rimborso di imposte IRPEF, IRPEG, ILOR . . . . » 10
3. — Rimborsi ex art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . . . . » 10
4. — Liquidazione degli interessi . . . . » 11

ALLEGATI

1) Schema di proposta di rimborso . . . . Pag. 13
2) Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - Articoli 37, 38, 41, 42 e 44 . . . . » 14

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 11 novembre 1981, n. 36.

Riscossione - Modalità di esecuzione dei rimborsi ai sensi degli articoli 37, 38 e 41, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Alle ragionerie provinciali dello Stato
e, per conoscenza:
Al Ministero del tesoro
Alla Ragioneria generale dello Stato
All'Ispettorato generale di finanza
Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo
Al servizio centrale degli ispettori tributari

PREMESSA

Nel nuovo ordinamento tributario, quale risulta dai decreti delegati emanati in attuazione della delega concessa al Governo con legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dalle successive integrazioni e modificazioni, il sistema di riscossione delle imposte dirette ha subito notevoli modifiche, rispetto alla disciplina che aveva nell'ordinamento precedente, cessato con il 31 dicembre 1973.

Le innovazioni consistono principalmente nella introduzione generalizzata del principio dell'autoliquidazione da parte dei contribuenti delle imposte relative ai redditi dichiarati e del conseguente obbligo di versamento diretto delle imposte stesse presso le esattorie comunali o consorziali o presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato per il tramite delle aziende di credito.

Parallelamente è stata ampliata l'area di applicazione delle ritenute alla fonte, con obbligo per i sostituti d'imposta di versamenti periodici in esattoria dei prelievi effettuati sui redditi e sui compensi soggetti a ritenuta, ed è stato introdotto l'istituto del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero sui redditi ivi prodotti e per quelle relative agli utili distribuiti dalle società di capitali.

Il pagamento dei tributi, che nel precedente sistema di riscossione avveniva prevalentemente a consuntivo ed in via definitiva mediante iscrizione a ruolo delle imposte corrispondenti ai redditi dichiarati, avviene ora in misura consistente, ed in via di anticipazione del debito che risulterà dalla dichiarazione, nel corso del periodo d'imposta, attraverso le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro e di capitale e attraverso i versamenti d'acconto che, nel novembre di ciascun anno, i contribuenti sono tenuti ad eseguire, salvo conguaglio sulla base della dichiarazione da presentarsi nell'anno successivo a quello in cui le ritenute sono state subite ed i pagamenti d'acconto effettuati.

Per effetto delle accennate procedure di riscossione delle imposte sul reddito nasce per i contribuenti il diritto al rimborso quando l'importo liquidato in base alla dichiarazione risulta di ammontare inferiore all'importo complessivo delle ritenute alla fonte subite, dei versamenti d'acconto eseguiti durante il periodo d'imposta cui la dichiarazione si riferisce e degli eventuali crediti d'imposta spettanti per lo stesso periodo. Per converso, ove l'imposta dovuta in base alla dichiarazione ecceda l'ammontare delle ritenute e dei versamenti d'acconto, e dei crediti d'imposta, il contribuente dovrà versare a saldo la differenza.

Il diritto al rimborso, oltre che in via fisiologica come conseguenza del prevalere delle anticipazioni d'imposta in corso di anno e dei crediti d'imposta rispetto al debito risultante a consuntivo dalla dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno stesso, può trarre origine dal fatto che i prelievi alla fonte o i versamenti di imposta al momento in cui sono stati effettuati non erano dovuti, risultando inficiati da errore materiale, da duplicazione o inesistenza totale e parziale dell'obbligazione tributaria o dell'obbligo del versamento.

La disciplina dei rimborsi è contenuta negli articoli da 37 a 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, e da tale disciplina risulta che, in linea di massima, ai rimborsi della prima specie, causati dal fatto che le ritenute alla fonte, i versamenti d'acconto ed i crediti d'imposta eccedono l'importo effettivamente dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, viene provveduto d'ufficio, senza che i contribuenti debbano specificatamente attivarsi, a norma degli articoli 41 e 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, mentre i rimborsi della seconda specie, che traggono origine da errori materiali, duplicazioni o inesistenza totale o parziale della obbligazione tributaria, vengono effettuati a seguito di specifica istanza degli interessati da presentarsi entro i termini perentori stabiliti negli articoli 37 e 38.

I rimborsi della prima specie, in un ordinamento tributario largamente incentrato, come sopra rilevato, sull'istituto della ritenuta alla fonte e dei versamenti anticipati d'imposta da conguagliarsi in sede di successiva dichiarazione, hanno assunto, sin dalla prima dichiarazione presentata nel 1975, una notevole dimensione, interessando un numero di contribuenti valutabile nell'ordine dei milioni. Per fronteggiare tale ricorrente situazione, e sotto la spinta anche di talune esigenze contingenti originate dal decumulo delle dichiarazioni dei redditi complessivi dei coniugi relative agli anni 1974 e 1975, è stata messa a punto, e la disciplina è contenuta nell'art. 42-*bis* introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 1 della legge 31 maggio 1977, n. 247, una procedura di rimborso che, avvalendosi dei mezzi elettronici dell'Anagrafe tributaria e innestandosi nella più ampia procedura di controllo e liquidazione delle dichiarazioni, consente l'esecuzione dei rimborsi in forma automatizzata, alleggerendo quindi in modo sostanziale i compiti degli uffici delle imposte e degli altri uffici interessati alla esecuzione dei rimborsi stessi.

Tuttavia la procedura automatizzata è per ora limitata ai soli rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), che per altro sono dell'ordine di milioni, e, per varie ragioni di carattere tecnico e procedurale non è idonea ad esaurire la totalità dei rimborsi richiesti dai contribuenti.

Va, inoltre, precisato che anche nel settore dell'IRPEF la introduzione della procedura automatizzata non ha escluso la procedura tradizionale di rimborso, cosidetta manuale e disciplinata nell'ultimo comma del citato art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, ma di essa rappresenta solamente una modalità alternativa.

Dopo l'entrata in vigore della riforma tributaria, in materia di rimborsi, sia d'ufficio che a richiesta, sono stati forniti ripetutamente chiarimenti ed istruzioni, sia con singole risoluzioni che con circolari, delle quali si ricordano particolarmente le circolari n. 141 e n. 33 rispettivamente del 3 novembre 1978 e del 13 luglio 1979. Tuttavia, atteso che in ordine alle procedure dei rimborsi che trovano concreta attuazione mediante emissione di ordinativi di pagamento ai sensi degli ultimi commi degli articoli 37, 38 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, seguitano a pervenire a questo Ministero richieste di direttive e di precisazioni, si è ritenuto opportuno riesporre sistematicamente nelle seguenti pagine la disciplina relativa ai rimborsi stessi, in modo da assicurare, presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette e presso le intendenze di finanza, una maggiore uniformità nell'espletamento del delicato servizio ed una maggiore correntezza nel soddisfacimento delle attese dei contribuenti. La presente circolare, che viene diramata d'intesa con la Direzione generale affari generali e del personale, non riguarda, come innanzi chiarito, la procedura centralizzata dei rimborsi automatizzati, che trova la sua compiuta disciplina in apposite istruzioni, e quella ormai consolidata dei rimborsi e degli sgravi delle imposte riscuotibili mediante ruolo.

In allegato, si trascrivono, per comodità di consultazione, le norme di legge che regolano la specifica materia.

Parte prima

RIMBORSI EX ART. 41, SECONDO COMMA, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 602.

1. — *Diritto al rimborso.*

In sede di liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, gli uffici delle imposte, come accennato in premessa, sono tenuti a procedere ai rimborsi d'imposta che risultino dovuti in base alle dichiarazioni medesime.

L'effettuazione dei rimborsi in parola rimane subordinata alla esecuzione dei controlli previsti dall'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ciò risulta esplicitamente dal secondo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quale, nel disciplinare i rimborsi d'ufficio, dispone che l'eventuale somma da rimborsare va determinata con riferimento all'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi del citato art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che, come è noto, consente agli uffici di apportare, al di fuori della ordinaria procedura di accertamento in rettifica, alcune correzioni alla dichiarazione, intese a ricondurre nei dovuti limiti alcuni componenti dell'obbligazione tributaria, quali le detrazioni e gli acconti di imposta e gli oneri deducibili dal reddito complessivo, quando siano stati esposti dal contribuente in maniera non conforme alle norme vigenti.

2. — *Modalità di rimborso.*

Le modalità per l'esecuzione dei rimborsi da effettuarsi in base alla liquidazione di cui al citato art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 sono contenute nel terzo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 il quale stabilisce che « ... al rimborso provvede, su proposta dell'ufficio delle imposte, l'intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta ».

In ordine a tale disposizione questo Ministero, nel disciplinare con la circolare n. 141 del 3 novembre 1978 la documentazione da produrre ai fini dei rimborsi delle ritenute d'acconto relative all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi in cui non sia previsto il rilascio di certificati da parte dei sostituti d'imposta, ha già avuto occasione di fornire alcune istruzioni circa la procedura da seguirsi per i rimborsi d'ufficio di cui trattasi, in materia sia di imposta sul reddito delle persone giuridiche sia di imposta sul reddito delle persone fisiche, istruzioni che, peraltro, vengono riprese, e parzialmente modificate, nella presente circolare.

In particolare occorre fornire chiarimenti, in relazione anche alle perplessità manifestate da talune intendenze di finanza, in ordine alla redazione delle proposte di rimborso da parte degli uffici delle imposte e alla eventuale documentazione da allegare alle proposte stesse.

Al riguardo è da rilevare che alcune intendenze di finanza hanno chiesto di conoscere se i rimborsi in questione possono essere effettuati sulla base della motivata proposta trasmessa dal competente ufficio delle imposte, prescindendo dall'acquisizione dei documenti giustificativi dei rimborsi stessi (copia della dichiarazione dei redditi e dei relativi allegati).

Tali richieste derivano dal fatto che, essendo gli intendenti di finanza organi ordinatori della spesa (funzionari delegati) sottoposti a particolari controlli e responsabilità ai sensi degli articoli 58 e 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sussisterebbe per gli stessi l'obbligo di esaminare la regolarità e l'esattezza della proposta di rimborso e tale controllo dovrebbe estendersi anche ai documenti giustificativi che legittimano la proposta medesima.

Infatti il citato art. 58 prevede al quarto comma che: « i funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese da essi ordinate e della regolarità dei pagamenti disposti o eseguiti », mentre il successivo art. 60 stabilisce che detti funzionari debbono rendere il conto, allegandovi i relativi documenti giustificativi della spesa.

Al riguardo lo scrivente ritiene che le accennate perplessità non abbiano ragione di essere.

In proposito è da osservare che il contribuente, oltre a dover analiticamente indicare nella dichiarazione dei redditi tutti i componenti attivi e passivi, in modo da porre l'ufficio in condizioni di determinare il suo eventuale debito o credito d'imposta, deve ad essa allegare la documentazione relativa sia alle ritenute effettuate a suo carico sia alle somme che assume di aver già corrisposto.

Si deve rilevare che l'ufficio in sede di liquidazione della dichiarazione, a norma dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, è tenuto, oltre che ad eseguire un rigoroso controllo relativo alla determinazione della base imponibile e dell'imposta ad essa corrispondente, a procedere ad un attento riscontro dei dati esposti in dichiarazione con quelli che si rilevano dai documenti ad essa allegati, ammettendo la detrazione dei soli importi che risultino regolarmente documentati.

Il legislatore, proprio in considerazione di tale procedura svolta dagli uffici, ha ritenuto, in sede di formulazione dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, di stabilire che i rimborsi della specie vengano disposti dalle intendenze e sulla base delle motivate proposte formulate dagli uffici, senza richiedere che siano allegati i documenti giustificativi anche perché tutti gli eventuali effetti negativi derivanti da errori commessi in sede di liquidazione dei rimborsi non potranno che ricadere sugli uffici proponenti.

D'altra parte la trasmissione all'intendenza del fascicolo cui si riferisce il rimborso comporterebbe un movimento di carte di tale volume che finirebbe con l'ostacolare la procedura di rimborso e sarebbe di grave intralcio agli adempimenti cui sono preposti gli uffici distrettuali.

L'acquisizione del fascicolo potrà essere disposta in quei casi in cui, dall'esame della proposta, sorgano fondati e consistenti dubbi circa l'ammontare o la debenza del rimborso.

Non potendosi, infatti, con carattere di generalità, inoltrare alle intendenze gli atti originali che, nei vari passaggi, potrebbero andare smarriti, non resterebbe che far ricorso alle fotocopie dei necessari documenti ma anche tale rimedio non appare praticabile data la sua elevata onerosità amministrativa e pecuniaria.

3. — *Proposta di rimborso.*

Al fine di contemperare tutte le varie esigenze (onerosità dell'allegazione alla proposta di rimborso di tutti i documenti probatori; responsabilità personale degli intendenti di finanza per le spese da essi autorizzate), gli uffici dovranno procedere per tutte le imposte sul reddito (IRPEF - IRPEG - ILOR) alla compilazione di una proposta di rimborso dalla quale sia possibile rilevare tutti i dati indispensabili e giustificativi del provvedimento che sono desumibili dalla dichiarazione dei redditi e dai relativi allegati, dopo, ovviamente, aver provveduto alla liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600.

In presenza di quei casi in cui l'ammontare delle ritenute d'acconto non è attestato dal certificato del sostituto d'imposta, l'ufficio dovrà dichiarare — in calce alla proposta — di aver effettuato i controlli documentali secondo quanto di seguito riportato ed in conformità delle istruzioni al riguardo già impartite con la circolare n. 141 del 3 novembre 1978.

4. — *Controlli.*

Come rilevato in premessa, per l'esecuzione dei rimborsi non si richiedono specifiche operazioni di controllo da parte degli uffici delle imposte in quante dette operazioni si identificano con quelle effettuate in fase di liquidazione della dichiarazione dei redditi.

Si richiamano comunque in particolare i controlli documentali che debbono essere effettuati nel caso di rimborsi di imposta sul reddito delle persone giuridiche quando, in mancanza del certificato del sostituto d'imposta, l'ammontare delle ritenute d'acconto da rimborsare debba risultare dalla « altra idonea documentazione » di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602:

a) per le ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti da obbligazioni e titoli similari: analisi delle risultanze contabili, emergenti da documenti allegati alla dichiarazione, per il riscontro della rispondenza delle ritenute indicate sul mod. 760, con i titoli posseduti e con gli interessi contabilizzati.

Al riguardo si precisa che, ai fini del riscontro potrà ritenersi sufficiente un elenco dettagliato redatto dallo stesso sostituto d'imposta e firmato da persona abilitata a sottoscrivere la dichiarazione, attestante, per ciascuna categoria di titoli, l'ammontare degli interessi maturati nel periodo di possesso dei titoli stessi e l'importo delle corrispondenti ritenute se applicabili;

b) per le ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti provenienti da depositi e conti correnti bancari e postali: acquisizione agli atti di dettagli analitici dei dati sintetici indicati nel mod. 760, con eventuale esame a campione delle note di accredito e degli estratti conto ed esecuzione — in caso di riscontrata irregolarità — di ispezioni alla contabilità o vere e proprie verifiche.

Anche per i rimborsi relativi a tali ritenute sarà sufficiente l'elenco di cui al precedente punto *a*) nel quale dovranno essere indicati il soggetto erogante, l'importo degli interessi e la relativa ritenuta.

Per quanto concerne gli estratti conto, si richiama la ministeriale n. 15/507 del 23 giugno 1979 con la quale è stata riconosciuta la validità di detti documenti anche nel caso in cui siano elaborati mediante sistemi elettrocontabili e rechino in calce la firma meccanografica o stampigliata del funzionario responsabile;

c) per le ritenute sugli interessi da obbligazioni, depositi e conti correnti corrisposti da soggetti non residenti: adozione dei criteri indicati nel precedente punto *b*) con riferimento alla documentazione bancaria relativa alle operazioni di incasso.

Riguardo alla documentazione da esibire si precisa che sarà sufficiente la fotocopia delle lettere di accreditamento o di altra contabile di incasso.

In ordine ai controlli da eseguirsi da parte delle intendenze di finanza, si fa presente che le stesse dovranno esaminare attentamente le proposte di rimborso elaborate dagli uffici ed ove vengano rilevati errori od incompletezze richiedere le necessarie delucidazioni, anche per le vie brevi, al fine di rendere più rapidi gli adempimenti di competenza.

5. — *Inoltro delle proposte.*

Per un regolare svolgimento del servizio ed al fine di evitare duplicazioni di rimborsi, gli uffici delle imposte debbono indicare in un'apposita rubrica alfabetica i seguenti dati:

numero di protocollo e data di spedizione della proposta alla intendenza di finanza;

ditta e domicilio fiscale;

tipo di imposta;

periodo di imposta;

somma da rimborsare.

Inoltre gli stessi uffici, all'atto dell'invio della proposta di rimborso all'intendenza, devono apporre sulla dichiarazione dei redditi in base alla quale è stato liquidato il rimborso un timbro con la stampigliatura « proposto rimborso: rubrica ..... n. ....» e non già « rimborsato » come indicato nella circolare n. 141.

Anche da parte delle intendenze di finanza dovrà essere istituito un apposito registro (che, ove ritenuto opportuno per una più facile consultazione, potrà essere impiantato distintamente per ogni ufficio delle imposte), in cui saranno annotati:

numero di protocollo e data di ricezione della proposta dell'ufficio;

ditta e domicilio fiscale;

tipo di imposta;

periodo di imposta;

ammontare del rimborso proposto dall'ufficio;

somma ammessa a rimborso indicando distintamente l'imposta ed i relativi interessi;

estremi dell'ordinativo di pagamento.

L'istituzione dei suddetti registri tende, come sopra accennato, a garantire che non si verifichino duplicazioni di rimborso in quanto, come ha riconosciuto anche il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, per i rimborsi della specie non deve procedersi alla presa nota sulle quietanze emesse a seguito dei versamenti a suo tempo effettuati in tesoreria sulla base dei versamenti diretti dei sostituti d'imposta e dei contribuenti e sulle relative matrici, come più ampiamente chiarito nella seconda parte, punto 2, lettera *a*), della presente circolare.

Inoltre si ritiene opportuno rammentare che le intendenze di finanza, come precisato con la circolare n. 33 del 13 luglio 1979, non devono disporre il recupero degli aggi a suo tempo percepiti dagli esattori che hanno ricevuto i versamenti delle ritenute d'acconto da parte dei sostituti d'imposta e dei contribuenti.

Le ragionerie provinciali dello Stato, da parte loro, sempre ai fini di un ulteriore riscontro contabile, valuteranno la opportunità di istituire un'apposita rubrica nella quale annotare gli estremi dei rimborsi.

Le intendenze di finanza comunicheranno gli estremi degli ordinativi di pagamento emessi agli uffici delle imposte interessati che ne prenderanno debita nota nelle rispettive rubriche.

Per quanto concerne la liquidazione degli interessi sulle somme oggetto di rimborso, si rinvia al paragrafo 4 della successiva parte seconda.

PARTE SECONDA

RIMBORSI EX ARTICOLI 37 E 38 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 602.

1. — *Diritto al rimborso.*

L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 contempla diverse fattispecie, non omogenee fra di loro, che danno diritto al rimborso di somme di imposta riscosse mediante il sistema della ritenuta diretta previsto nell'art. 2 dello stesso decreto. In particolare il rimborso è dovuto, a richiesta dell'interessato, quando il prelievo alla fonte per ritenuta diretta, effettuato dalle amministrazioni statali comprese quelle con ordinamento autonomo, è inficiato da errore materiale, da duplicazione o da inesistenza totale o parziale della obbligazione tributaria.

Nell'art. 38 il diritto al rimborso è previsto per le medesime fattispecie (errore materiale, duplicazione, inesistenza totale e parziale dell'obbligazione tributaria) indicate nell'art. 37, relative peraltro a somme di imposta riscosse mediante il sistema dei versamenti diretti previsto per i contribuenti ed i sostituti d'imposta nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602. Nell'ultimo comma dell'art. 38 è poi previsto il rimborso per i casi in cui i versamenti per autoliquidazione eccedono l'ammontare dell'imposta liquidata dall'ufficio in base alla dichiarazione.

In pratica, tenuto conto dell'ampia portata delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 — che, come si è visto nella prima parte delle presenti istruzioni, dà carico all'ufficio di proporre il rimborso della differenza, quando l'ammontare delle ritenute e dei versamenti di acconto e dei decreti d'imposta supera quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 — i casi di richiesta di rimborso ai sensi degli articoli 37 e 38 non dovrebbero essere molto numerosi, per effetto anche della maggiore tempestività nella esecuzione dei rimborsi di ufficio tramite procedura automatizzata, prevista in via ordinaria per i casi disciplinati dal citato art. 41, secondo comma, rispetto alla procedura manuale cui soggiacciono i rimborsi di cui agli articoli 37 e 38.

Per ragioni sistematiche e di migliore coordinamento dei riferimenti nei successivi paragrafi 2 e 3 viene prima illustrata la procedura dei rimborsi disciplinata dall'art. 38 e poi quella disciplinata dall'art. 37.

2. — *Rimborsi ex art.* 38 *del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 602.

Possono formare oggetto della domanda di rimborso tutte le somme pagate all'esattoria mediante versamento diretto ed in particolare:

le ritenute alla fonte effettuate a norma degli articoli da 23 a 28, e 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600;

l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

l'imposta locale sui redditi dovuta dalle persone giuridiche ed enti assimilati, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 598.

Inoltre, per applicazione analogica delle disposizioni contenute nell'art. 38 anche ai versamenti diretti in tesoreria — per il tramite o meno delle aziende di credito — possono formare oggetto di domanda di rimborso:

l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale;

l'imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione annuale dalle persone fisiche e dalle società ed associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597;

le ritenute operate dalla Banca d'Italia, dalle aziende di credito e dall'amministrazione postale, a norma dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e dall'art. 27, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600.

a) *Domanda di rimborso del sostituto d'imposta.*

Il legislatore ha disposto che nel caso di errore materiale, di duplicazione e di inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, la domanda di rimborso può essere prodotta, a pena di decadenza, nel termine di diciotto mesi dalla data del versamento stesso. Nel caso di duplicazione, il termine di diciotto mesi decorre dal giorno in cui essa si verifica, dal giorno cioè in cui viene eseguito il versamento che dà luogo alla duplicazione.

La domanda va presentata all'intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria ove è stato eseguito il versamento, la quale provocherà il parere del competente ufficio delle imposte. Quest'ultimo esaminerà con cura la domanda prodotta ed acclarerà in particolare, che il versamento di cui si chiede la restituzione risulti sulla scheda dei versamenti del sostituto d'imposta (scheda sulla quale l'esattore annota i singoli versamenti eseguiti e che a fine anno viene inviata all'ufficio distrettuale per l'allegazione al mod. 770); gli estremi del parere saranno riportati sulla rubrica di cui al paragrafo 5 della parte prima, mentre sul mod. 770 e sulla scheda del sostituto di imposta sarà apposto un timbro con la stampigliatura « parere di rimborso: rubrica .... n. ... ». Analoga annotazione dovrà essere riportata sulla dichiarazione del sostituito d'imposta, e ciò per evitare che nei confronti di questo ultimo venga attivata una procedura di rimborso d'ufficio — rispetto a quella che si sta attivando nei confronti del sostituto — che causerebbe una duplicazione di rimborso. In caso di diversità di competenze, sarà cura dell'ufficio delle imposte competente secondo il domicilio fiscale del sostituto comunicare all'ufficio competente secondo il domicilio fiscale del sostituito l'attivata procedura di rimborso a vantaggio del sostituto.

L'intendenza di finanza, ove, dopo un attento esame della pratica, ritenga di dar corso alla richiesta di parte, ne prenderà nota nel registro previsto nel paragrafo 5 della parte prima; nel contempo darà notizia al competente ufficio delle imposte dell'ammontare della somma rimborsata e degli estremi dell'ordinativo di pagamento, per la successiva annotazione sulla rubrica dei rimborsi, sulla scheda del contribuente, sul mod. 770 e sul relativo attestato, nonché sul modello 740 (vale quanto sopra detto nel caso di diversità di uffici imposte competenti).

Per quanto riguarda il problema della « presa nota » sulla matrice della quietanza di tesoreria, prevista dall'art. 395 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, il Ministero ha ravvisato l'opportunità di acquisire il parere della Ragioneria generale dello Stato. In proposito, la competente Ragioneria generale ha espresso l'avviso che « la norma contenuta nel predetto articolo non possa materialmente applicarsi nella fattispecie, considerato che le quietanze di tesoreria riguardano versamenti in esattoria costituenti, a loro volta, la sommatoria di un coacervo di entrate riscosse a vario titolo dalle esattorie medesime ».

Per le suddette considerazioni, pertanto, non solo nei casi di cui all'art. 41, ma anche nelle ipotesi di rimborso previste dall'art. 38, si dovrà prescindere, per il futuro, dall'annotazione della « presa nota » sulle matrici di tesoreria del disposto rimborso.

b) *Domanda di rimborso del sostituito d'imposta.*

L'art. 38 dà facoltà anche al sostituito d'imposta, e cioè a colui il quale ha percepito delle somme assoggettate a ritenuta alla fonte, di chiedere il rimborso delle ritenute subite, quando il relativo prelievo sia inficiato da errore materiale, da duplicazione o da inesistenza totale o parziale dell'obbligo del prelievo stesso e quindi del versamento.

Le possibilità che si verifichino, in concreto, le situazioni ipotizzate è da ritenersi marginale e potrà riguardare soprattutto le ritenute alla fonte a titolo di imposta, dal momento che le fattispecie previste dall'articolo 38 e relative alle ritenute d'acconto trovano generalmente soluzione all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, cosicché sarà lo stesso ufficio delle imposte, a norma del secondo comma dell'art. 41, a proporre il rimborso delle ritenute subite in eccedenza dal sostituito, rispetto al dovuto.

Alla domanda di rimborso, da produrre non all'intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria e la sezione di tesoreria provinciale presso le quali il sostituto ha eseguito il versamento, bensì a quella competente secondo il domicilio fiscale del contribuente (sostituito) interessato, dovranno essere allegati la copia conforme del mod. 101 e 102 ed altri eventuali certificati comprovanti l'ammontare delle ritenute subite. L'intendenza di finanza acquisirà il parere dell'ufficio delle imposte nel cui distretto il richiedente ha il domicilio fiscale; tale parere avrà come presupposto l'accertamento che la somma di cui viene chiesta la restituzione non sia ricompresa nelle ritenute riportate nella dichiarazione dei redditi a scomputo dell'imposta dovuta.

Al fine di evitare la possibilità che al sostituito d'imposta vengano accreditate due volte le ritenute subite (a seguito di istanza di rimborso ed in sede di dichiarazione), il parere favorevole al rimborso dovrà seguire la presentazione della dichiarazione dei redditi e dovrà essere annotato sulla dichiarazione stessa.

L'intendenza di finanza cui è stata presentata la domanda di rimborso da parte del sostituito, qualora da parte del sostituto d'imposta il versamento delle somme di cui viene chiesto il rimborso sia stato eseguito presso esattoria o tesoreria non aventi sede nella propria circoscrizione, trasmetterà gli atti, ai fini del rimborso in favore del sostituito, all'intendenza nella cui circoscrizione è stato effettuato il predetto versamento; questa ultima, prima di procedere all'emissione dell'ordinativo di pagamento, acquisirà il parere dell'ufficio delle imposte presso il quale è stato presentato il mod. 770 da parte del sostituto al fine di riscontrare che per la stessa somma non sia stato già eseguito un rimborso in favore del sostituto medesimo. Gli estremi del parere formulato saranno riportati sulla rubrica di cui al paragrafo 5 della parte prima, mentre sul mod. 770, sul relativo attestato di versamento e sulla scheda del contribuente sarà apposto un timbro con la stampigliatura « parere di rimborso: rubrica .... n. .... ».

L'intendenza di finanza, ove ritenga accoglibile l'istanza di rimborso, ne prenderà nota sulla domanda del contribuente e sulla relativa documentazione, nonché sul registro previsto al citato paragrafo 5, comunicando, nel contempo, la somma d'imposta rimborsata e gli estremi dell'ordinativo di pagamento sia agli uffici delle imposte (per le annotazioni sulla rubrica dei rimborsi, sul mod. 770, e sui modelli di dichiarazione dei redditi, sui relativi attestati di pagamento e sulla scheda del sostituto e del sostituito d'imposta), sia all'intendenza di finanza presso la quale è stata a suo tempo prodotta istanza.

La procedura descritta risulterà molto semplificata nell'ipotesi di sostituiti aventi domicilio fiscale coincidente con quello del sostituto. In tal caso sarà interessata al rimborso una sola intendenza di finanza e, in genere, un unico ufficio delle imposte.

E' valida la domanda di rimborso prodotta dal sostituto d'imposta all'intendenza di finanza competente secondo il domicilio fiscale del sostituto, la quale sarà tenuta ad inviarla, per l'istruttoria sopradescritta, alla intendenza competente secondo il domicilio fiscale del soggetto richiedente.

c) *Rimborso di imposte IRPEF, IRPEG, ILOR.*

L'ultimo comma dell'art. 38 dispone che, quando l'importo del versamento diretto eseguito a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta sul reddito delle persone giuridiche, dovute in base alla dichiarazione annuale, sia superiore a quello liquidato dallo ufficio ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, quest'ultimo deve proporre il rimborso della differenza al quale provvederà poi l'intendenza di finanza mediante ordinativo di pagamento.

La portata di tale disposizione non si discosta, nella sostanza, da quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 41, laddove, dopo la previsione dei rimborsi derivanti dalla eccedenza delle ritenute alla fonte rispetto alla imposta dovuta in base alla dichiarazione liquidata ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, è precisato che al rimborso d'ufficio va proceduto per qualsiasi credito d'imposta derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36-*bis*.

Per i rimborsi in questione, pertanto, trovano applicazione le procedure previste nella prima parte della presente circolare.

Con l'occasione, si deve rilevare che l'ultimo comma dell'art. 38 fa riferimento ai casi di maggiori versamenti diretti relativi alle imposte IRPEF e IRPEG, versate rispettivamente mediante delega bancaria e in esattoria, ma nessun accenno è riservato all'imposta locale sui redditi, la quale già dal 1978 viene riscossa con versamento diretto mediante delega bancaria o in esattoria, a seconda che sia dovuta da persone fisiche e società di persone (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597) o da persone giuridiche ed enti assimilati (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 598).

La mancata, esplicita previsione, nell'art. 38, della ipotesi di una eccedenza di ILOR non fa venir meno la applicabilità, in via analogica, della norma stessa anche nel caso in questione, tenuto conto che un diverso orientamento verrebbe ad intralciare il lavoro di liquidazione delle dichiarazioni, non altrimenti eliminabile.

A conforto di tale interpretazione, del resto, si rammenta che il secondo comma dell'art. 2 della legge 23 marzo 1977, n. 97, come riformulato con l'art. 1 della legge 17 ottobre 1977, n. 749, ha previsto il rimborso « d'ufficio » ex art. 41 quando i versamenti a titolo di acconto dell'IRPEF e dell'IRPEF risultino superiori alle imposte dovute in base alla dichiarazione. Questa norma è stata espressamente estesa all'imposta locale sui redditi con l'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 939, e con la legge di conversione 23 febbraio 1978, n. 38, che ha previsto anche per tale imposta il sistema di riscossione mediante versamento diretto, cosicché, se il rimborso d'ufficio ai sensi dell'art. 41 trova applicazione nell'ambito dell'ILOR — quando l'acconto supera l'imposta dovuta a consuntivo — così deve trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 38 quanto l'imposta comunque versata dal contribuente supera quella liquidata dall'ufficio, il cui rimborso comunque andrebbe eseguito ai sensi dell'ultima parte del secondo comma dell'art. 41 citato.

3. — *Rimborsi ex art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.*

Oltre che mediante iscrizione a ruolo e versamento diretto del contribuente in esattoria o alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, le imposte sui redditi sono riscosse mediante ritenuta diretta, sistema, questo ultimo, riservato alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, a norma del richiamato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602.

Le norme dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che regolano il rimborso di imposte riscosse a mezzo « ritenuta diretta », divergono in parte da quelle relative al rimborso di somme, riscosse a mezzo « versamento diretto », che sono state esaminate nel precedente paragrafo 2.

La domanda di rimborso può avere ad oggetto tutte le ritenute alla fonte eseguite a mente dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dalle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo. Ai fini della tempestività della domanda di rimborso, da produrre sotto forma di ricorso — come si evince dalla lettera della norma — il termine è quello decennale previsto dall'art. 2946 del codice civile, mentre i motivi del ricorso sono riconducibili all'errore materiale, alla duplicazione e alla inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria.

Il ricorso va presentato all'intendenza di finanza nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale e deve contenere allegata, in originale, la certificazione dell'amministrazione statale che ha eseguito la ritenuta.

Anche nei confronti dei contribuenti assoggettati a ritenuta diretta valgono le considerazioni già svolte circa la tematica posta dai ricorsi all'intendenza di finanza per ottenere la restituzione delle ritenute d'acconto non dovute. Infatti la liquidazione delle dichiarazioni dei redditi secondo i criteri contenuti nell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, consente all'ufficio delle imposte, sulla base dei certificati del sostituto d'imposta allegati alla dichiarazione dei redditi, di restituire d'ufficio — a mente dell'art. 41, secondo comma — anche le somme trattenute in eccedenza rispetto a quelle dovute.

Il ricorso all'intendenza di finanza costituisce invece l'unico rimedio quando si tratti di ritenute effettuate a titolo d'imposta.

Prima di procedere al rimborso mediante ordinativo di pagamento, l'intendenza di finanza dovrà chiedere il parere all'ufficio delle imposte presso il quale è stata prodotta la dichiarazione dei redditi o il mod. 101. Eseguiti gli opportuni riscontri e soprattutto verificato che la maggior ritenuta operata non sia stata portata in detrazione nella relativa dichiarazione dei redditi e che, comunque, non sia in atto un rimborso, comprensivo della suddetta maggiore ritenuta, ai sensi dell'art. 41, l'ufficio annoterà il parere favorevole o contrario sulla rubrica dei rimborsi nonché sulla dichiarazione dei red-

diti, apponendo la stampigliatura « parere (favorevole o contrario) di rimborso: rubrica ..... n. ......». Per gli stessi motivi illustrati nel precedente paragrafo 2, lettera *b*), il parere favorevole potrà essere espresso solo dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Anche l'intendenza di finanza, qualora ritenga di dar corso alla richiesta di parte, dovrà prenderne nota sul registro dei rimborsi, oltre che sul ricorso di parte e sulla certificazione allegata.

In ordine al problema della presa nota sulla matrice e sulla quietanza di tesoreria valgono per i rimborsi in questione le considerazioni svolte al paragrafo 2, lettera *a*).

4. — *Liquidazione degli interessi.*

Sulle somme oggetto dei rimborsi indicati nella presente circolare, devono essere liquidati gli interessi previsti dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602.

Per quanto riguarda i rimborsi eseguiti a mente degli articoli 41, secondo comma, e 38, quinto comma, sono dovuti gli interessi di cui al secondo comma dell'art. 44 nella misura del 6% per ognuno dei semestri interi, escluso il primo successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi e fino alla data dell'ordinativo emesso dall'intendenza di finanza. Supposta, pertanto, al 31 maggio la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dalla quale trae origine un credito in favore del contribuente, il primo semestre a partire dal quale vanno liquidati gli interessi sarà quello che inizia il 1° dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.

Circa i rimborsi eseguiti ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 38, invece, per l'individuazione dei semestri, escluso il primo, sui quali calcolare l'interesse del 6% si deve aver riguardo, come momento iniziale a quello dell'eseguito indebito versamento in esattoria o alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato (direttamente o mediante delega bancaria), mentre per il momento finale rimane ferma la data dell'ordinativo di pagamento emesso dall'intendenza di finanza.

Si ritiene poi, che gli interessi di cui all'art. 44 vadano corrisposti anche nel caso di rimborso ex art. 37 di somme sottoposte a ritenuta diretta, e ciò nella considerazione che non può operarsi alcuna discriminazione tra contribuenti assoggettati a ritenuta alla fonte, a seconda che il soggetto che ha eseguito la ritenuta sia o meno una amministrazione dello Stato. Tenuto conto delle norme di contabilità di Stato che regolano il sistema di riscossione mediante ritenuta diretta e, in particolare, che il versamento all'erario avviene normalmente con cadenza semestrale, per la decorrenza dei diversi semestri (con esclusione del primo), sui quali vanno calcolati gli interessi, si dovrà aver riguardo alla data in cui gli emolumenti — oggetto di ritenuta — sono stati corrisposti ai dipendenti.

Per quanto riguarda, infine, la misura degli interessi si dovrà tenere conto delle modifiche apportate al testo originario del citato art. 44 con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354 e con il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 2 maggio 1976, n. 160.

* * *

Le intendenze di finanza, che unitamente agli ispettorati compartimentali accuseranno ricevuta, trasmetteranno copia della presente agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO 1

SCHEMA DI PROPOSTA DI RIMBORSO

UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI . . . .

Prot. n. . . . . ., n . . . .

All'intendenza di finanza di . . . .

OGGETTO: Proposta di rimborso ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Imposta . . . . Periodo d'imposta . . . . .

Contribuente . . . .

Vista la dichiarazione presentata il . . . . prot. n. . . ;

Rilevato che la liquidazione eseguita a norma dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ha determinato i seguenti risultati:

Reddito imponibile . . . . L. . . . .

Imposta dovuta . . . . L. . . . .

Detrazioni d'imposta . . . . » . . . .

TOTALE IMPOSTA NETTA . . . L. . . . .

Ritenuta d'acconto . . . . L. . . . .

Crediti d'imposta . . . . » . . . .

Acconto . . . . » . . . .

Versamento a saldo . . . . » . . . .

TOTALE . . . L. . . . .

Importo da rimborsare . . . . L. . . . .

Rilevata in base a detta liquidazione la presenza e la regolarità formale della documentazione relativa alle ritenute d'acconto (n. . . certificati per l'importo complessivo di L. . . . .) e dei crediti d'imposta (. . . .) nonché dell'acconto versato (attestato n. . . . del . . . . per L. . . . . . .);

Visto l'attestato comprovante il versamento del saldo dell'imposta per L. . . . .,

Nel certificare che i dati sopra riportati corrispondono esattamente a quelli risultanti dalla dichiarazione presentata dal signor . . . . e dai documenti citati, si propone il rimborso dell'indicata cifra sulla quale competono gli interessi a norma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il titolare dell'ufficio

. . . .

ALLEGATO 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 602

(*Omissis*).

Art. 37.

Rimborso di ritenute dirette

Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine previsto dall'art. 2946 del codice civile chiedendo il rimborso.

Avverso la decisione dell'intendente di finanza, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell'intendente di finanza, il contribuente può ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Al rimborso l'intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso è reso definitivo.

Art. 38.

Rimborso di versamenti diretti

(Nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920)

Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.

L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.

Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo precedente.

Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3) o del secondo comma, lettera *c*), dell'art. 3 è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio.

(*Omissis*).

Art. 41.

Rimborso d'ufficio

(Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920)

Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.

La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta a acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti d'imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché per i crediti d'imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36-*bis*.

Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell'ufficio delle imposte, l'intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta.

(*Omissis*).

Art. 42.

Esecuzione del rimborso

Del rimborso disposto l'ufficio delle imposte dà avviso al contribuente.

L'esattore è tenuto a rimborsare anche l'indennità di mora eventualmente riscossa.

Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano.

L'elenco di rimborso è consegnato all'esattore il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme già riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.

Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse l'esattore annota nella scheda del contribuente l'avvenuta compensazione.

Sono ritenuti validi i rimborsi eseguiti dall'esattore sotto la propria responsabilità fino alla concorrenza di lire cinquantamila su quietanza di persona diversa dal nominativo iscritto nello elenco di sgravio, previo ritiro, con rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale dell'imposta cui lo sgravio si riferisce

Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede le lire mille.

(*Omissis*).

Art. 44.

Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate

(Testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 2 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, convertito nella legge 2 maggio 1976, n. 160 e dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n 920).

Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del sei per cento per ognuno dei semestri interi escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stato iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.

L'interesse di cui al primo comma è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma, e nell'art. 41, secondo comma.

L'interesse è calcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed è a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta.

(6848)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(2651184/11) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.